



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PER IL CODICE DEONTOLOGICO

(COORDINATORE: AVV.STEFANO BORSACCHI)

La Commissione per il Codice Deontologico, che nella passata Consiliatura ha operato in sinergica sovrapposizione al Consiglio cui competeva in particolare la diretta responsabilità del confronto con l'AGCM nell'ambito dell'indagine svolta da quest'ultima sulle professioni, si è ricostituita, nella nuova Consiliatura, con l'apporto significativo anche di componenti esterni al Consiglio. Nelle prime sedute che si sono tenute è stato delineato il programma di azione e di intervento della Commissione che istituzionalmente è chiamata a *“esaminare e studiare le problematiche connesse alla deontologia; formulare al Consiglio proposte di aggiornamento o di modifica del codice deontologico forense anche alla luce dell'evoluzione normativa interna e comunitaria e degli orientamenti espressi dagli organismi rappresentativi dell'avvocatura in ambito europeo, ad elaborare indirizzi interpretativi nella materia del procedimento disciplinare al fine di garantire uniformità di applicazione delle regole processuali”*.

Per tale ultimo ambito di attività il Consiglio ha costituito, in questa Consiliatura, un apposito gruppo di lavoro sull'attività giurisdizionale che si occuperà anche del profilo appena ricordato e che opererà in naturale raccordo con la Commissione, considerato che di quest'ultima fanno opportunamente parte colleghi che sono coordinatore e componente di detto “gruppo” e che dello stesso “gruppo” è componente anche il coordinatore della Commissione Deontologia.

La Commissione ha individuato e delineato le seguenti aree di interesse ed i seguenti settori di intervento::

### **1)Revisione codice deontologico**

Il codice, dopo la sua emanazione nel 1997, ha conosciuto diversi e ripetuti interventi di “manutenzione”, alcuni di carattere, per così dire, ordinario, altri di maggiore incisività; modifiche, come è noto, si sono avute il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006, il 14 dicembre 2006 e, da ultimo, il 27 giugno 2008. Esempio principe di tale “metabolismo” gli interventi in tema di “pubblicità” e quelli conseguiti alla c.d. “normativa Bersani”. Rilevante al riguardo anche il protratto e serrato confronto con l'Autorità Antitrust in occasione dell'ultima e recente indagine conoscitiva che è stata svolta e che ha visto il Consiglio recepire sì alcune marginali indicazioni del Garante ma soprattutto tenere ben fermi e saldi alcuni irrinunciabili principi informatori del nostro assetto deontologico: tra tutti i limiti del rispetto della dignità e del decoro della professione, il divieto di pubblicità comparativa, il divieto di accaparramento di clientela etc. Disponibilità vi è stata, fermo quanto appena ricordato, ad avviare una riflessione sull'attuale testo degli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico anche per favorirne una stesura semplificata e meno farraginoso. Riflessione dovrà pure essere avviata sui siti web alla luce delle esistenti previsioni del codice deontologico, dei rapidi e continui sviluppi tecnologici del settore e nella consapevolezza che, come dimostra la scarsa produzione giurisprudenziale in materia, manca un adeguato monitoraggio e controllo da parte dei Consigli degli Ordini tanto è vero che si è parlato spesso, a proposito della professione nel mondo di internet, di un vero e proprio “far west”.

Ulteriori riflessioni si imporranno, a livello di normativa deontologica, per il tema delle specializzazioni (e del relativo regolamento) nella concorrente valenza delle indicazioni sui settori di attività prevalente dell'avvocato.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Spunti di riflessione ed approfondimento per eventuali modifiche del codice deontologico (da attuare con estrema prudenza attese già le numerose “novelle” che vi sono state) possono riguardare anche il tema delle c.d. deontologie settoriali, una per tutte quella che ha ad oggetto l’attività professionale nel campo del diritto di famiglia e dei minori nonché, ma costituirà oggetto di separato capitolo, quella che concerne l’attività dell’avvocato/conciliatore-mediatore e l’attività dell’avvocato che assiste la parte nel procedimento di conciliazione/mediazione.

Tema oltremodo interessante da approfondire sul piano deontologico, in coerenza a quanto prodotto in materia dallo stesso Consiglio e dalla Fondazione della Scuola Superiore dell’Avvocatura, sarà anche quello della responsabilità sociale dell’avvocato.

## **2) Mediazione-conciliazione: la deontologia del conciliatore avvocato e le specificità deontologiche dell’attività dell’avvocato nei procedimenti di mediazione-conciliazione**

Sulla scia dei momenti di dibattito già avviati in Consiglio su questo tema, anche con riferimento alla previsione già esistente nel codice deontologico sull’istituto dell’arbitrato, verrà svolta un’opera di approfondimento in diretta collaborazione con la Commissione per la mediazione e conciliazione il cui coordinatore è componente della stessa Commissione deontologia

## **3) Progetto di codice deontologico annotato con la giurisprudenza del C.N.F.**

Obiettivo strategico e centrale, per la stessa attività della Commissione, sarà quello della realizzazione di un codice deontologico annotato (e/o commentato) con la giurisprudenza del C.N.F., “prodotto” oggi non esistente nel panorama pur vasto delle opere riservate al settore della deontologia e che risulta essere invece in assoluto di straordinaria importanza oltrechè di indubbia utilità per i Consigli degli Ordini e la loro attività istituzionale nonché prezioso momento di analisi, raccolta e razionale sistemazione della stessa attività interpretativa (una vera e propria “fonte”) scaturente dall’attività giurisdizionale del C.N.F. Trattasi indubbiamente di un progetto impegnativo, che si potrà “estendere” anche alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, da realizzare, in collaborazione con la Commissione per l’Informatica e con il gruppo di lavoro sull’attività giurisdizionale, entro la scadenza dell’attuale Consiliatura.

## **4) La nuova legge professionale e la “nuova deontologia”**

In caso di approvazione della legge di riforma dell’ordinamento professionale, ed in assenza di modifiche, avranno vigore gli artt.3, 65 comma 5 bis e 33 comma 1 lettera d) del testo di riforma. Il comma 5-bis dell’art.65 prevede che *“il codice deontologico è emanato in sede di applicazione della presente legge entro il termine massimo di un anno dalla sua entrata in vigore. Il CNF vi provvede sentiti gli Ordini forensi circondariali e la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in relazione alle materie di interesse di questa. L’entrata in vigore del codice deontologico determina la cessazione di efficacia delle norme previgenti anche se non specificamente abrogate. Le norme contenute nel codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli per l’incolpato”*. L’art.33 comma 1 lettera d) stabilisce che il C.N.F. *“emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF e da consiglieri*



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF". L'art. 3, infine, con una sorta di rivoluzione copernicana, recita: ".....Il codice deontologico stabilisce le norme di comportamento che l'avvocato è tenuto ad osservare in via generale e, specificamente, nei suoi rapporti con il cliente, con la controparte, con altri avvocati e con altri professionisti. IL codice deontologico espressamente individua fra le norme in esso contenute quelle che, rispondendo alla tutela di un pubblico interesse al corretto esercizio della professione, hanno rilevanza disciplinare. Tali norme devono essere caratterizzate dalla stretta osservanza del principio della tipizzazione della condotta e devono contenere l'espressa indicazione della non minore sanzione applicabile".* Come osservato dal Presidente nella relazione tenuta al Congresso di Genova "la tipizzazione" degli illeciti disciplinari così introdotta "obbedisce a criteri di certezza del diritto, ma implica la completezza della classificazione tassonomica dei comportamenti. E' un modello antitetico a quello che la tradizione, di cui è intessuta la concezione stessa della funzione forense, ci ha consegnato, è altamente rischiosa, perché la descrizione dei comportamenti dovrebbe essere aggiornata di momento in momento a seconda delle esigenze e delle nuove realtà; in più rovescia la stessa concezione della deontologia che sin qui si è descritta, perché la trasforma da complesso di precetti-valori in una camicia di Nessò in cui è lecito tutto ciò che non è proibito...." Essa "priverebbe il CNF di rendere una compiuta giustizia etica, dovendo il suo compito esaurirsi nella semplice iscrizione del comportamento riprovato alla 'casella' contemplata da un testo che non sarà più un 'codice' ma piuttosto un elenco irrigidito di fattispecie. Le sentenze delle Sezioni Unite, sotto il cui vaglio è passato il codice, non hanno riscontrato vizi di legittimità nella formula della concretizzazione in precetti specifici effettuata dal giudice deontologico in base alla applicazione di clausole generali quali quelle contenute nell'art.38 della L.P.". ,

Certo è che, in caso di approvazione della legge professionale, prioritario diverrebbe quanto appena evidenziato sulla scorta dell'articolato normativo sopra ricordato e che imporrebbe un percorso obbligato ed assorbente anche ai lavori della Commissione, in quel caso probabilmente e necessariamente bisognosa anche di integrazioni e supporti operativi da parte dell'Ufficio Studi.

## **5) Codice deontologico comune Italia, Francia e Spagna**

Il progetto di codice comune ai Paesi di tradizione latina costituisce una importante "eredità" della precedente Consiliatura nonché tema che deve necessariamente essere affrontato con il coinvolgimento dell'Ufficio di Presidenza, della Commissione per i rapporti internazionali e di coloro che avevano ricevuto, in chiusura di precedente Consiliatura, apposita delega sulla questione stessa; il tutto con il supporto prezioso e costante dell'avv. Martina Barcaroli, al cui contributo si devono anche le note informative che seguono.

L'idea di un codice deontologico forense comune alle professioni di tradizione romanistica/civilista nasce a seguito delle recenti iniziative dei governi nazionali e della Commissione Europea finalizzate alla destabilizzazione dell'assetto autoregolamentare e ordini stico della professione forense, proprio dei sistemi giuridici di stampo romanistico. L'organismo rappresentativo della professione in Europa, il CCBE, ha elaborato un corpus di regole applicabili alle sole relazioni transfrontaliere e che, quindi, non riguardano l'esercizio della professione nel territorio di ciascun Stato membro. Una Commissione è stata creata presso il CCBE per occuparsi della revisione del codice deontologico del 1998; nella seconda metà del 2009 il CCBE ha creato una sotto-commissione per l'uniformazione di un codice deontologico comune; durante i lavori di questa Commissione è stato rilevato un evidente scontro tra tradizioni giuridico-ordinistiche



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

opposte: da una parte, le regole derivanti dall'impostazione anglosassone (legata ad una logica mercantile della professione) e, dall'altra, regole di impostazione civilistica (legata invece a dei principi di indipendenza assoluta della professione). In questo contesto il Gruppo di lavoro del Consiglio Nazionale Forense, del Conseil National des Barreaux e del Consejo General de l'Abogacia Espanola è riuscito ad anticipare queste esigenze di consolidamento di una posizione univoca sui principi fondamentali di un'avvocatura di tipo romano-germanica in opposizione a quella di tipo common-law. L'iniziativa nasce il 10 marzo 2007 e si sviluppa attraverso una intensa serie di contatti ed attraverso l'opera di un gruppo di lavoro permanente ed il 15 dicembre 2008 il Consiglio francese ha approvato il testo comune del codice italo-franco-spagnolo, con l'espressa menzione che l'approvazione del codice comune avrebbe comportato una revisione del codice deontologico francese attraverso una incorporazione delle nuove norme nel testo nazionale. In una successiva riunione del marzo 2009 Italia e Spagna concordano un testo leggermente modificato che avrebbe dovuto essere poi presentato alla Francia per un possibile accordo finale; nel mese di luglio 2009 il Consiglio spagnolo trasmette al CNF una versione modificata unilateralmente del codice deontologico comune, successivamente ancora modificato dagli stessi spagnoli per la, da loro affermata, necessità di conformarsi allo spirito e al dettato della Direttiva Servizi. A dicembre 2009 viene trasmessa al Consiglio spagnolo una nota del CNF che esprime parere negativo alle modifiche spagnole in particolare in punto di "indipendenza" dell'avvocato (gli spagnoli hanno eliminato il principio in base al quale il capitale sociale di una eventuale struttura pluridisciplinare debba essere detenuto a titolo maggioritario dagli avvocati) e in punto di divieto di accaparramento di clientela (gli spagnoli hanno eliminato il divieto); altre criticità riguardano il punto del segreto professionale, della pubblicità, del conflitto di interessi, degli onorari, della riservatezza delle comunicazioni tra avvocati, della sostituzione del collega.

Con note del V. Presidente Perfetti dell'ottobre 2009 e del maggio 2010, nell'ambito di una ampia e diffusa analisi delle problematiche poste dall'eventuale approvazione del codice comune italo-franco-spagnolo, in tema di "portata delle norme comuni" si delineava la seguente alternativa: "(a) si creano norme comuni che sostituiscono (come vogliono francesi e spagnoli) quelle interne in caso di conflitto; (b) si creano norme comuni che non sostituiscono in caso di conflitto quelle interne". Una terza prospettiva (prospettiva C) sarebbe quella che "le norme comuni potrebbero essere lette come intesa trilaterale destinata ad impegnare i firmatari ora per allora –quando si raggiungeranno gli accordi per l'armonizzazione – a convergere sulla linea già sin d'ora tracciata ed oggetto dell'intesa". Il tutto poi oggi deve essere valutato nel contesto della riforma dell'ordinamento professionale con le "novità" sopra ricordate proprio in punto di mutato assetto e conformazione dello stesso codice deontologico, una situazione quest'ultima che, sempre a tenore delle note sopra ricordate, sembrerebbe rafforzare la valenza della soluzione sub c) sopra indicata.

Insomma un "cantiere" aperto sul quale - mentre occorrerà ritornare anche per la qualità dei rapporti con le Avvocature francesi e spagnole, -la Commissione Deontologia non potrà non dare il suo naturale contributo nell'ambito delle scelte strategiche finali del Consiglio.

## **6) Codice deontologico privacy per avvocati e investigatori privati**

Questa normativa è entrata in vigore fin dal gennaio 2009 ma non ha ricevuto sufficiente attenzione da parte dei Consigli degli Ordini e quindi risulta opportuno soffermarsi su di essa per valutarne portata, impatto, efficacia, intersezione con lo stesso codice deontologico forense.



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Commissione ritiene poi opportuno varare periodici incontri con i Consigli degli Ordini, raggruppati in macroaree distrettuali, per un confronto ed una consultazione costruttivi sulla loro fondamentale attività istituzionale in campo deontologico e disciplinare e ciò potrà realizzarsi anche per il tramite e con la collaborazione dei Consiglieri nazionali rappresentanti dei rispettivi Distretti.; utile risulta che la Commissione realizzi questo intento anche attraverso la pubblicazione regolare di contributi riguardanti la deontologia sulle riviste del Cnf e della Scuola Superiore dell'Avvocatura (Rassegna forense e Diritto e formazione).

Una prima proiezione "esterna" della Commissione si avrà con l'organizzazione delle sessioni riservate alla deontologia nell'ambito del Congresso di aggiornamento giuridico di S.Spirito in Sassia.